

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto per la realizzazione n. 2 sezioni di digestione anaerobica ad integrazione dell'impianto di trattamento Maserati per rifiuti urbani e speciali compostabili ubicato in Comune di Sarmato (PC) - Loc. Berlasco" proposto da parte della società Maserati srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
2. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare (verificabili sul registro di carico e scarico che dovrà essere tenuto presso l'impianto), non potranno essere superiori a 50.000 t/a come già precedentemente autorizzati;
3. nella fase transitoria in cui è previsto il funzionamento di una sola linea e la produzione di compost con le modalità attualmente in essere ed autorizzate si dovrà:
 - garantire la separazione dei 2 processi e la tracciabilità lungo tutte le fasi della produzione fino all'allocazione del prodotto nella zona coperta di seconda maturazione;
 - utilizzare una quantità di sottoprodotti non superiore a 3700 t/anno (pari a poco più della metà delle 6655 t/anno potenzialmente utilizzate con entrambe le linee funzionanti), in aggiunta alla potenzialità totale autorizzata di rifiuti (50.000 t/anno);
4. le due linee di digestione anaerobica A e B dovranno essere realizzate contestualmente; per esigenze di cantiere, come dichiarato dall'azienda, potranno essere messi in esercizio con una differenza massima e improrogabile di 4 mesi; tale cronoprogramma dovrà comunque essere dettagliato in fase di autorizzazione unica e dovrà essere maggiormente specificata la fase transitoria di gestione dei rifiuti e dei prodotti ottenuti;
5. in ottemperanza alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 ed alla DGR n. 1495/2011 della Regione Emilia Romagna, deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dall'adozione dell'atto autorizzativo; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti;

si devono effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale; al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente; trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, la Provincia di Piacenza potrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati alla Provincia di Piacenza ed all'Arpa sezione Provinciale di Piacenza; qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;

6. dovranno essere rispettati su entrambe le linee i limiti di emissione in atmosfera riportati nella Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1496/2011 per gli impianti di potenzialità superiore a 3 MWt, in quanto trattasi di un unico stabilimento, così come definito dalla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e cioè:

Concentrazioni limiti da rispettare per i composti inquinanti nelle emissioni (*)		
Sostanze inquinanti	u.d.m	Potenza termica > 3MW
Polveri	mg/Nm ³	10
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale escluso il metano)	mg/Nm ³	100
NOX e NH ₃ (espressi come NO ₂)	mg/Nm ³	200
Ossidi di zolfo (espressi come NO ₂)	mg/Nm ³	150
Monossido di carbonio	mg/Nm ³	250
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	mg/Nm ³	5
Formaldeide	mg/Nm ³	10
(*) riferiti ai fumi anidri con 5% O ₂		

7. le vasche di stoccaggio del digestato liquido e gli accumuli dei sottoprodotti liquidi devono essere conformi ai requisiti strutturali di cui alla DGR 1495/2011;
8. dovranno essere adottati idonei sistemi di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti che prevedano siti o contenitori distinti ed immediatamente identificabili in cui collocare i rifiuti da trattare, quelli già trattati e quelli da inviare a smaltimento;
9. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di odori durante le operazioni di carico e scarico;
10. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e

l'emissione di polveri in atmosfera sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;

11. dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Sarmato e Borgonovo Val Tidone come previsto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche e dai relativi Piani di Zonizzazione Acustica; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti in fase di cantiere dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori sensibili oppure trattandosi di attività temporanea dovrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla DGR 45/02; successivamente alla messa in esercizio, a conferma dell'avvenuto raggiungimento delle condizioni di rispetto normativo e nel rispetto di quanto disposto dall'art.5, comma 3 della DGR 673/04, dovrà essere realizzato, a lavori ultimati, il cosiddetto "collaudo acustico", consistente nella verifica post operam dei livelli sonori (assoluti e differenziali) effettivamente presenti sia nel Tempo di riferimento diurno, sia nel Tempo di riferimento notturno; l'esito di tali accertamenti dovrà essere trasmesso ai Comuni di Sarmato e Borgonovo V.T. nonchè alla Sezione Provinciale dell'ARPA di Piacenza;
12. per quanto riguarda l'attraversamento con la linea elettrica interrata del canale consortile Vigna Schiavi, ubicato sul lato sud-est dell'insediamento, in due punti distinti, nel caso in cui non venisse impiegato lo "spingitubo" per realizzare l'attraversamento del canale con la linea elettrica interrata, ma venisse realizzato lo scavo delle sponde e del fondo dello stesso, il canale in corrispondenza di tale scavo dovrà essere rivestito con cls o pietrame;
13. le caratteristiche del manufatto di immissione delle acque reflue industriali e di prima pioggia nel canale consortile Vigna Schiavi, quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte, devono essere realizzate o adattate tenendo conto che durante particolari eventi temporaleschi il canale consortile potrà raggiungere il piano campagna;
14. in corrispondenza del manufatto di scarico il fondo e le sponde del canale consortile Vigna Schiavi dovranno essere rivestiti cls o pietrame al fine di evitare fenomeni erosivi e per segnalare la presenza dello stesso;
15. il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di seconda pioggia, scaricate nel bosco igrofilo, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza dal richiedente, e non dovrà interessare le proprietà limitrofi;
16. in sede di autorizzazione unica la ditta dovrà provvedere all'aggiornamento della valutazione del rischio chimico e batteriologico in relazione alla nuova attività;

17. resta fermo che tutte le autorizzazioni, atti di assenso e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni ed in particolare per la realizzazione dei due impianti per la produzione di energia elettrica e termica dovrà essere richiesta l'Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 387/03 e successive modifiche ed integrazioni;

- b. di trasmettere la presente delibera alla società Maserati srl, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Sarmato e Borgonovo Val Tidone, all'ARPA sezione provinciale di Piacenza, all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
- d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.